



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 61/2025

[REDACTED] / AZIENDE RIUNITE TELEFONIA ED
INTRATTENIMENTO S.R.L.
(GU14/743542/2025)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 21/10/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 28/03/2025 acquisita con protocollo n. 0080571 del 28/03/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Il sig. [REDACTED] titolare dell’utenza mobile con numero [REDACTED] rappresenta che, a seguito della chiusura dell’operatore Elimobile (Elite Mobile S.P.A), il servizio di telefonia mobile veniva sospeso con conseguente perdita della numerazione. In particolare, l’utente segnala di aver ricevuto un messaggio in data 20/02/2025 da

Eliminabile che indicava di effettuare il passaggio ad altro operatore entro la data del 28.02.2025. Tuttavia già il giorno successivo alla comunicazione inviata tramite sms, il servizio veniva sospeso e la numerazione risultava inesistente rendendo di fatto impossibile la migrazione ad altro operatore. La descritta situazione è causa di gravissimi disagi, in quanto al numero risultano collegati spid e conti bancari.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore rimaneva contumace.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile. Invero, sebbene l'utente non abbia prodotto documentazione che possa provare la legittimazione attiva, ovvero la titolarità del numero telefonico irrimediabilmente perso, ha prodotto screenshot della comunicazione ricevuta dall'operatore che fa presumibilmente dedurre la titolarità del rapporto contrattuale e della relativa numerazione. E' doveroso precisare, tuttavia, che la formulazione della domanda si configura incompleta e non meglio circostanziata. Invero l'utente, pur lamentando l'illegittima sospensione del servizio da parte dell'operatore con la conseguente irrimediabile perdita della numerazione, non formula alcuna richiesta di indennizzo precisa e circostanziata. Considerato, dunque, che l'intera vicenda debba essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e documentato in atti dalla parte ed alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria e dell'udienza tenuta in data 17.06.2025, la richiesta successivamente formulata dalla parte istante, di indennizzo per perdita della numerazione, non è suscettibile di accoglimento atteso che l'utente non ha provato, mediante deposito di idonea documentazione, il periodo di utilizzo dello stesso quale titolo costitutivo a delineare la pretesa in termini quantitativi (DELIBERA DL/19/16/CRL/UD del 18 marzo 2016 CORECOM LAZIO).

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Campania rigetta l'istanza dell'utente [REDACTED] del 28/03/2025.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La Relatrice del Comitato
F.to Avv. Carolina Persico

La PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente ad interim
F.to Dott.ssa Vincenza Vassallo

